



COMUNE DI COMUNANZA

Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)

TEL. 0736/843821 Telefax 0736/843835

Pec: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it

Ordinanza n. 28 del 08-04-2020

ORDINANZA SINDACALE

Prot. 3056 del 08/04/2020

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente *"Misure urgenti del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente *"Misure urgenti per superare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Viste inoltre le Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo 2020, in merito alla *definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19*;

Atteso che, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;

Considerato che il DPCM 22 marzo 2020 indica all'art. 1, comma 1, lett. a) dispone che *"...Resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020"*;

Considerato che il DPCM 11 marzo 2020, all'art. 1, numero 1) dispone che *"Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."*;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato che il DPCM 8 marzo 2020 indica all'art. 3, le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, mediante le quali i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'art. 1, anche presso gli esercizi commerciali;



COMUNE DI COMUNANZA

Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)

TEL. 0736/843821 Telefax 0736/843835

Pec: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedenti i limiti di oggetto di cui al comma 1;

Atteso che il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale."*;

Visto il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce infatti che l'efficacia delle disposizioni dei Dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, siano prorogate fino a lunedì 13 aprile 2020.

Atteso che il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone *"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente."*;

Ritenuto adottare ulteriori misure specifiche attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali, volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, in ogni luogo pubblico, disponendo l'obbligo di utilizzo delle mascherine per accedere agli esercizi commerciali, la cui attività rimane consentita;

Visto l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- 1. la sospensione di tutte le attività artigianali di produzione di prodotti di panetteria e pasta all'uovo e di tutte le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie nei giorni festivi;** resta salva la possibilità di effettuare la consegna a domicilio dei propri prodotti fermo restando il rispetto dell'obbligo della chiusura al pubblico dell'ingresso dell'esercizio, la raccolta di ordini tramite piattaforme online o telefonicamente e la consegna nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa.
- 2. L'uso obbligatorio della mascherina protettiva**, all'interno degli uffici pubblici, all'interno della attività che possono restare aperte in base al DPCM dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, nonché all'interno *degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie*, sia da parte del personale che dei clienti.
- 3. Ai titolari e gestori delle attività commerciali di esporre in modo visibile all'utenza la presente ordinanza.**

INVITA

I titolari e gestori delle attività commerciali di informare la propria clientela che non sarà consentito l'accesso alle persone non dotate di tale dispositivo di protezione individuale che dovrà essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

DEMANDA

Agli Agenti di Polizia locale, il controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti mediante pattugliamento sul territorio ed in particolare negli esercizi commerciali.

DA ATTO



COMUNE DI COMUNANZA

Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)

TEL. 0736/843821 Telefax 0736/843835

Pec: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it

- Che chiunque non osserva il provvedimento di cui al punto 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 250,00 oltre la sospensione** dell'attività fino ad un massimo di 15 gg;
- Che chiunque non osserva il provvedimento di cui al punto 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00;**

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Ascoli Piceno per la sua divulgazione. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa al servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.U.R. area vasta 5 di Ascoli Piceno.

Di informare la popolazione sulla situazione in atto nel territorio comunale (mediante il proprio sito web o comunicati stampa).

Il presente provvedimento ha efficacia dalle ore 00,00 del 09 aprile 2020.

La presente sarà pubblicata all'Albo pretorio *on-line* del Comune di Comunanza, ove sarà pubblicato per quindici giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì 08-04-2020

Il Sindaco

(ALVARO CESARONI)



Alvaro Cesaroni



Comune di Comunanza Prot. n. 0003056 del 08-04-2020

COMUNE DI COMUNANZA

Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)

TEL. 0736/843821 Telefax 0736/843835

Pec: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al ;

Dalla Residenza Comunale, lì

Il Messo Notificatore
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
